

COMUNE DI FILADELFIA

(Provincia di Vibo Valentia)



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 5 DEL 22/02/2016

Sommario

PARTE PRIMA - SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO 1 - NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

CARATTERI GENERALI

Art. 1

Art. 2

Art. 3

TITOLO 2 - LE CONCESSIONI

NORME DI CONCESSIONE

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

OBBLIGO DELLA CONCESSIONE

Art. 12

SCARICO DELLE ACQUE

Art. 13

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 14

SUCCESSIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 15

NORME PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 16

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Art. 17

MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 18

SUCCESSIONE NEL RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 19

MODIFICA DI TARIFFE E PREZZI

Art. 20

IMPEGNI PER LA FORNITURA DEI CONSUMI CONTRATTUALI

Art. 21

Art. 22

Art. 23

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 24

Art. 25

TITOLO 3 - FATTURAZIONE

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

TITOLO 4 - INFRAZIONI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

VERIFICA DEI CONTATORI

Art. 31

GESTIONE DELLA MOROSITA'

Art. 32

Art. 33

Art. 34

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

PARTE SECONDA - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

CAPO II – L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

CAPO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 9

Art. 10

Art. 11

CAPO IV – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 12

Art. 13

CAPO V – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 14

Art. 15

CAPO VI - MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

CAPO VII – CANONE

Art. 24

Art. 25

CAPO VIII – SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 26

Art. 27

CAPO IX – NORME FINALI

Art. 28

Art. 29

PARTE PRIMA - SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO 1 - NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

CARATTERI GENERALI

Art. 1

L'acqua potabile erogata dall'acquedotto, è di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

La sorveglianza e la distribuzione sono affidati all'Ente gestore dell'acquedotto in conformità alle vigenti norme ed al presente regolamento.

L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici. Può essere concessa, ove risulti la disponibilità, per usi industriali, produttivi con precedenza per quelli alimentari.

In caso di necessità detti usi potranno essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile sarà tempestivamente avvisata.

I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora per cause dell'interruzione derivassero da forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in riferimento al comma precedente.

Art. 2

Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per bocche da incendio.

Art. 3

Le concessioni si dividono in:

1) ORDINARIE, con erogazione dell'acqua a misura secondo la disponibilità delle fonti.

2) PROVVISORIE, in cui l'erogazione viene stabilita caso per caso all'atto di sottoscrizione della domanda.

Esse sono accordate in osservanza al presente regolamento fissate nell'atto di concessione.

Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione devono comunicarlo per iscritto all'Ente gestore.

Per il servizio estinzione incendi, l'Ente eseguirà direttamente le opere sino alla proprietà privata ed effettuerà la fornitura al contatore; tutte le spese di realizzazione delle bocche antincendio e delle condutture esterne ed interne saranno a carico dell'utente.

Nel caso in cui occorra operare per l'estinzione incendi l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati o di utilizzare le prese degli stessi provvedendo allo scomputo delle quantità eventualmente registrate dal misuratore.

TITOLO 2 - LE CONCESSIONI

NORME DI CONCESSIONE

Art. 4

Salvo le limitazioni stabilite dall'art 2 del presente regolamento, nelle strade e piane già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Ente gestore entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessioni di acqua potabile e per altri usi, esigendo ove occorra, dai richiedenti, contributo sul costo delle condotte per cui alle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.

Art. 5

Per le strade non canalizzate l'Ente gestore può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso di spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto dell'importo determinato dall'ufficio preposto. I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate caso per caso, dall'Ente gestore nella misura ritenuta sufficiente.

Art. 6

Le concessioni d'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili. Potranno essere fatte pure agli affittuari e/o conduttori purché la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell'affitto e/o locazione comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art. 7

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento alla cassa dell'Ente gestore od a mezzo c.c. postale, delle somme richieste a norma dell'art. 18 a procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dall'Ente stesso.

Le stesse norme del presente articolo oltre al versamento della taxa di istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art 16 valgono per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta il richiedente corrisponde all'Ente gestore oltre il diritto di cui all'art. 16, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

La concessione d'acqua per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con apposito atto di approvazione adottata dall'Ente gestore.

Art. 8

L'ente gestore tenuto conto delle esigenze del richiedente ed in relazione al presunto consumo massimo trimestrale consentito dall'acquedotto, determinerà il diametro della presa e l'ubicazione della stessa per il collocamento del contatore.

Il punto di consegna dell'acqua all'utente sarà il contatore che verrà possibilmente collocato all'esterno dello stabile, secondo criteri di razionalità e sicurezza, al fine di consentire il libero accesso in qualsiasi tempo agli incaricati dell'ente gestore.

Ove non fosse possibile collocare il contatore all'esterno dello stabile lo stesso potrà essere ubicato all'interno della proprietà privata, nel punto più vicino possibile (max,4 m) dal confine salvo diversi accordi in relazione a situazioni particolari, garantendo l'utente l'accesso per tutte le operazioni di verifica e/o altro occorrenti.

Gli stessi criteri saranno osservati anche nel caso di erogazioni di acqua per gli usi agricoli, industriali ed artigianali

Le erogazioni si intendono attivate quando le opere da eseguirsi a cura dell'ente gestore saranno state ultimate e predisposte al funzionamento, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dal 20 comma dell'art. 15. Da tale data decorreranno i termini contrattuali per la fornitura.

Ogni utente dovrà avere una presa separata e distinta da quella degli altri, ed un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Nei casi di condomini sarà considerato utente il condominio stesso nella persona del suo legale rappresentante.

Nel caso in cui per uno stesso fabbricato fosse stata concessa l'erogazione mediante due o più punti di consegna a ciascuno di essi dovranno corrispondere gli impianti interni relativi.

Art. 9

Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso edificio che appartengano alla stessa persona e servano al medesimo uso.

Nel caso di edifici in condominio la concessione viene fatta all'amministrazione del condominio che ne risponde ai sensi della legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, l'Ente gestore potrà ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione con singoli punti di erogazione per unità immobiliare.

In casi particolari, a giudizio insindacabile dell'ente gestore, può per ragioni tecniche, farsi luogo a più concessioni e nel numero che verrà stabilito dall'Ente stesso.

In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono, gli usi gli interessi o le industrie, applicandosi a ciascuno corrispondente tariffa

Art. 10

Per utilizzare l'acqua potabile in uno stabile o alloggio dotato di impianto esterno, il richiedente dovrà inoltrare formale richiesta all'Ente gestore sottoscrivendo la apposita domanda di somministrazione ai sensi del seguente art. 11 ed effettuare il pagamento delle somme dovute per posa contatore o voltare pari a 30,00 €.

Qualora lo stabile o l'alloggio non fossero dotati di impianto esterno, il richiedente dovrà presentare richiesta d'allacciamento, obbligandosi l'Ente gestore a garantire la somministrazione

entro 60 giorni dalla richiesta salvo ritardi dovuti a cause di forza maggiore e/o autorizzazioni e/o permessi occorrenti.

Nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturazioni le domande di somministrazione saranno subordinate alla presentazione della concessione edilizia. Per ogni spostamento e/o variazione di diametro di una presa esistente e/o del contatore l'utente dovrà versare un contributo di allacciamento paria a quanto previsto dal primo comma a fondo perduto.

Nel caso in cui si rendesse necessario collocare tubazioni su terreni di proprietà di terzi il richiedente dovrà allegare alla domanda di somministrazione l'atto di nulla osta per servitù di passaggio di acquedotto compilato secondo il modulo rilasciato dall'Ente gestore.

Le spese e i canoni di servitù di cui al comma precedente saranno a totale carico del richiedente.

Art. 11

La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Ente gestore dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, enfiteuta od affittuario e/o conduttore dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- c) indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta e numero degli appartamenti di cui esso è composto;
- d) Dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

Ogni domanda di concessione d'acqua comporta il pagamento a mezzo c.c. postale o di vaglia di una somma a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di concessione.

Tale tassa, resta efficace perché l'utente possa ottenere la concessione per un periodo di mesi 6. Decorso tale termine occorrerà ripetere il versamento salvo il ritardo non dipenda di fatto dall'Ente gestore. La tassa stessa sarà restituita all'utente se la concessione non avrà luogo per determinazione dell'Ente gestore.

OBBLIGO DELLA CONCESSIONE

Art. 12

I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile con le limitazioni di cui all'art.3, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto dove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'Ufficiale sanitario ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell'art. 16 del presente regolamento.

SCARICO DELLE ACQUE

Art. 13

Non è ammessa la concessione con derivazioni dalle condotte esistenti destinate all' alimentazione dei serbatoi.

Possono essere ammesse in particolari circostanze a giudizio insindacabile dell' Ente gestore ove emergano particolari situazioni di urgenza.

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 14

L'Ente gestore, previo accertamento, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere, dietro motivazione, la domanda di concessione, o di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà dell'Ente gestore di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio.

SUCCESSIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 15

Accertata la possibilità della concessione l'Ente gestore comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dall'Ente gestore e dallo stesso riveduta quando occorre. con l'aumento della percentuale dalle spese generali di amministrazione.

Potrà l'Ente gestore stabilire un rimborso a forfait delle spese di costruzione dalla derivazione trasversale commisurato alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente all'importanza della concessione L'esecuzione dei lavori può essere eseguita direttamente dall'utente, previa autorizzazione dell' Ente gestore e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico.

NORME PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 16

L'Ente gestore potrà chiedere all'utente il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle diramazioni dalla presa stradale all'apparecchio misuratore, anche ratealmente, con relativi interessi, con le modalità dettate dallo stesso Ente.

Tutte le prese da realizzarsi per conto dell'utente per i lavori eseguiti dal servizio acquedotto, sono determinati in base alle tariffe espresse nel presente regolamento

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Art. 17

Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore; restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 18

La modifica e lo spostamento delle condotte, dovute o richieste specifiche sono da compiersi a cura del Comune, della Provincia, dello Stato a totale spesa dell'utente.

Gli interventi sulle derivazioni spettano esclusivamente al servizio acquedotto pena il pagamento dei danni ed eventuali azioni penali nei confronti di modifiche realizzate dall'utente. La spesa relativa sarà rimborsata sotto forma di canone fisso annuo sotto le indicazioni dell'Ente gestore.

Qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi o irregolarità dell'erogazione, è obbligo dell'utente evidenziarne tali disfunzioni con immediato avviso al servizio acquedotto il quale si riserva di intervenire con le modalità che riterrà più opportune.

L'Ente gestore non assume alcuna responsabilità circa l'eventuale interruzione o diminuzione della pressione nelle condotte pur impegnandosi a provvedere con urgenza al ripristino e l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento, danni o rimborso spese, o risoluzione di contratto. Se l'interruzione durasse più di tre giorni consecutivi l'Ente provvede ad esporre opportuni avvisi. In ogni caso l'interruzione o la riduzione del servizio di fornitura non dispensa l'abbonato dal pagamento nelle rispettive scadenze.

SUCCESSIONE NEL RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 19

L'alienazione, la cessione in uso, usufrutto, fitto o in locazione dell'immobile non comporta la risoluzione del contratto di concessione d'acqua.

Chi succede ad altri nella proprietà o nel possesso a qualsiasi titolo di un immobile nel quale fosse attiva una fornitura d'acqua, dovrà presentare domanda di somministrazione, in difetto sarà chiamato a rispondere dei consumi eventualmente insoluti dall'utente cessato

Nel caso di vendita, cessione a qualsiasi titolo del possesso e comunque in ogni caso di cessazione d'utenza, l'utente cessante dovrà dare immediato avviso scritto all'ente erogante, in difetto sarà responsabile verso l'ente gestore degli obblighi del contratto di somministrazione sino alla scadenza naturale dello stesso.

Saranno a carico dell'utente subentrante le spese che l'ente erogante dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione della presa ecc.

Chi occupa locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome. La relativa domanda di somministrazione dovrà essere sottoscritta dal sublocatore.

MODIFICA DI TARIFFE E PREZZI

Art. 20

L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento informando gli utenti nelle modalità previste dalla legge. I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese della pubblicazione dell'avviso, la rescissione dell'abbonamento sempre che non si tratti di concessione per uso domestico od igienico. La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del I trimestre solare successivo.

IMPEGNI PER LA FORNITURA DEI CONSUMI CONTRATTUALI

Art. 21

Gli impegni dell'Ente gestore circa i quantitativi giornalieri d'acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile l'ente gestore ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale

Art. 22

Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente.

Restano i diritti dell'Ente gestore, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

Art. 23

L'utente deve provvedere a che siano preservati da eventuali manomissioni o guasti sia le derivazioni che gli apparecchi facenti parte dell'impianto ed è responsabile, verso l'Ente gestore, dei danni provocati obbligandosi al rimborso delle spese di riparazione.

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 24

L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Ente gestore.

Egli può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore e purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art. 25

Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dall'Ente gestore.

TITOLO 3 - FATTURAZIONE

Art. 26

L'ente gestore provvederà alla fatturazione dei consumi e degli altri addebiti a carico dell'utente (manutenzione degli apparecchi misuratori, spese manutenzione delle derivazioni, spese contrattuali, eventuale canone per acque reflue e depurazioni, IVA e spese bollette, tasse e canoni erariali, provinciali e comunali comunque alla somministrazione dell'acqua) annualmente. I pagamenti devono effettuarsi per come richiesti dall'Ente gestore e con le modalità di cui al successivo art. 27. Sarà cura dell'Ufficio competente stabilire l'eventuale rateizzazione.

Gli eventuali reclami in corso di somministrazione non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti in scadenza.

Art. 27

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuata presso “Comune di Filadelfia Servizio/Tesoreria Canone idrico Integrato” a mezzo c.c.p. entro il termine di scadenza sulla stessa indicato, eventuali ritardi nel pagamento alla data di scadenza danno diritto all'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo dovuto oltre agli interessi di mora nella misura degli interessi legali.

In caso di contestazione sull'importo fatturato l'utente potrà presentare reclamo all'ente gestore ma sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta salvo questa risulti palesemente errata. Si rinvia alla disciplina dei rimborsi prevista dalla carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 28

La lettura dei contatori è effettuata con scadenza almeno annuale da incaricati dell'ente gestore muniti di documento di riconoscimento con facoltà di procedere, quando lo si ritenesse opportuno, ad effettuare il controllo degli impianti interni, per constatare lo stato di uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità di esercizio, l'utente dovrà consentire in tali casi il libero accesso ai propri locali.

Art. 29

L'ente gestore potrà sospendere l'erogazione quando la lettura del contatore non potrà essere effettuata per fatto o assenza dell'utente per un periodo superiore ad un anno, salva la possibilità di chiedere il pagamento in relazione alla media dei consumi per come fatturati nell'anno precedente con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura.

L'ente gestore potrà chiedere all'utente l'auto lettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione, così come potrà avvalersi della facoltà di letture in acconto calcolata sulla base dei consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva. Le modalità di auto-lettura sono disciplinate dalla Carta del SII.

Art. 30

In caso di arresto di funzionamento difettoso del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto all'ente erogante che prelieve opportune verifiche valuterà i consumi d'acqua relativi al periodo di irregolare funzionamento del contatore in base al consumo medio giornaliero registrato durante il corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

In mancanza della segnalazione dell'utente qualora il mancato o irregolare funzionamento del contatore collocato all'interno dello stabile venisse constatato dall'incarico dell'ente gestore in occasione di una verifica verrà addebitato un consumo pari al massimo bimestrale verificatosi nei 12 mesi precedenti in mancanza di dati di riferimento si considererà il consumo di una utenza di stesso tipo.

Gli importi di cui al comma precedenti saranno maggiorati del 50% qualora fosse accertato che il mancato funzionamento del contatore sia stato determinato di fatto dall'utente salve eventuali ed ulteriori azioni nel caso di comportamento doloso dell'utente e/o danneggiamento allo stesso imputabile.

TITOLO 4 - INFRAZIONI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

VERIFICA DEI CONTATORI

Art. 31

Quando l'utente ritiene erronee le indicazioni del proprio contatore, può inoltrare richiesta al Comune affinché quest'ultimo disponga gli opportuni accertamenti. Il reclamo risulta infondato qualora la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno. Per tutto il periodo nel quale possa ritenersi bloccato o malfunzionante il contatore e fino alla sostituzione di esso, il consumo dell'acqua è valutato in misura equivalente a quella dei corrispondenti periodi di rilevazione precedenti e, in mancanza, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quello dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, in assenza di dati storici utili, il consumo verrà calcolato sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento è dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo dell'utente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti. Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica dell'esattezza delle indicazioni del contatore dell'utente ed alla sua sostituzione, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso dell'utente stesso. Qualora le verifiche effettuate dal Comune confermassero l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Comune, il quale disporrà la sostituzione del misuratore.

GESTIONE DELLA MOROSITA'

Art. 32

Le fatture dei consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato. In caso di mancato pagamento della fattura, decorsi 120 giorni dalla scadenza, il Comune trasmetterà all'utente un avviso bonario al quale seguirà, al 30° giorno successivo senza aver ottenuto l'incasso, un sollecito di pagamento (con eventuali spese postali a carico dello stesso). A ulteriori 30 giorni verrà notificata la sospensione della fornitura. La revoca del contratto avverrà dopo 60 giorni dalla sospensione, senza obbligo di preavviso da parte del Comune, attraverso la rimozione del contatore. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sospensione, in ogni caso sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché degli interessi di mora.

La fornitura idrica non è sospendibile, anche in presenza di morosità, in taluni casi disciplinati dalla AEEGSI con la deliberazione 87/2013, secondo la quale "i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disabili mentali e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio". La Carta del Servizio Idrico disciplina la morosità fissando la procedura e i tempi del recupero del credito.

Art. 33

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti dell'ente erogatore con regolare verbale di cui copia è consegnata all'utente.

La mancata osservanza da parte dell'utente di qualsiasi norma del presente regolamento comporta il pagamento di penali oltre eventuali richieste di risarcimento danni. Sono previste penali ancora superiori nei casi di frode, sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni delle condutture e/o degli impianti, apparecchi misuratori compresi.

Art. 34

Per ogni controversia nascente dal rapporto di somministrazione è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ricade il comune di Filadelfia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Il presente regolamento verrà pubblicato nelle modalità previste dalla norma e sarà reso disponibile all'utenza anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune. Chiunque volesse potrà richiederne una copia presso gli uffici competenti. Il regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della Carta del SII.

PARTE SECONDA

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:
 2. insediamenti di tipo residenziale;
 3. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
4. L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:
 5. acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 6. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
7. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 2

Obbligo di allacciamento

1. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.
3. L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.
5. Presso gli uffici del Comune concessionario sarà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. Il Comune è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 3

Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
3. nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
4. nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
5. nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
6. nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
7. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
8. L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
9. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
10. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
11. Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
 - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
 - imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina

regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.

- imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 4

Sversamento delle acque bianche e nere

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.
2. In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.
3. Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
4. Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

CAPO II

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5

Necessita' dell'autorizzazione e relativa domanda

1. La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.
2. Il Comune rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente.
3. Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.
4. Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
5. Allo scopo di ottenere, successivamente alla concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia:
 - Copia documento di identità;
 - Copia della Concessione Edilizia;
 - Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
 - Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (semprechè non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
 - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno, nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati, e ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.
6. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:
 - Copia documento di identità;
 - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;
 - Copia ricevute oblazione dovuta;
 - Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in cal Ce dal tecnico;
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;

- Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
7. Per tutti gli insediamenti industriali deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
 8. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
 9. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:
 - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
 - b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
 10. L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezziario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente. Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, Il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.
 11. Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

Art. 6

Competenze

1. Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico nella Pubblica fognatura, autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla

conduttura principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.

3. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è gestito esclusivamente dal Comune e a spese dell'utente,

Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione

1. Insedimenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 5.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art. 5, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

2. Insedimenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art. 5.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 8

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

1. Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.
2. Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 9 **Ammissibilità**

1. L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 10 **Immissione in pubblica fognatura**

1. Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i..
2. Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.
3. Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 11 **Modalità e tempi di allacciamento**

1. I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.
2. I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali.
3. Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art. 5 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.
4. In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, Il Comune trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

CAPO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 12 **Ammissibilità**

1. Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

Art. 13 **Immissione in pubblica fognatura**

1. L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

CAPO V

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 14 **Scarichi vietati**

1. È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 15 **Scarichi di sostanze pericolose**

1. Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

CAPO VI

MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 16

Opere di allacciamento in fognatura

1. In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.
3. Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 17

Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

1. Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario regionale vigente.
2. Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

Art. 18

Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

1. Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso Il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.
3. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione, un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Art. 19
Proprieta' delle opere di allacciamento e loro realizzazione

1. Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.
2. A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.
3. Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura del Comune ed a spese dell'utente.
4. Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese del Comune, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente. Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.
5. Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.
6. Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

Art. 20
Allacciamento con sollevamento

1. Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica del Comune.
2. Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

Art. 21
Contributo di allaccio

1. La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di

istruttoria, come stabilito dall'allegato prezzario per lavori, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.

2. Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.
3. Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruzione pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

Art. 22

Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come definito all'art. 20, è esclusivamente gestita dal Comune, che se ne assume tutti gli oneri.
2. L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.
3. Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza del Comune venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

Art. 23

Ispezione e sopralluoghi

1. Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:
 - le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
 - la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
 - la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

CAPO VII

CANONE

Art. 24

Canoni dovuti per gli scarichi civili

1. Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.
2. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
3. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.
4. Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:
 - per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
 - per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio procapite su base annua;
 - per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.
5. L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

Art. 25

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:
 - a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
 - b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno annuale.
2. Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24

maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchiere, palestre ed impianti sportivi.

3. Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.
4. Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:
 - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
 - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di "cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
5. I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.
6. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.
7. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
8. Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

CAPO VIII

SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 26

Inadempienze relative al regolamento

1. Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.
2. In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.
4. Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 27

Controlli e verifiche

1. Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari della ASP e della Divisione Ecologia del Comune trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 25 punti 1 e 3 del presente regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 29

Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà affisso all'Albo Pretorio.
2. Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.

